

23/145/CU01/C3-C4-C5-C11

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE N. 104/2023, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI A
TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI”.**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione al Disegno di Legge di conversione in epigrafe formula all’unanimità parere con le proposte emendative di seguito elencate (allegato A).

Inoltre, la Conferenza a maggioranza, esprime parere contrario alla formulazione del comma 1 dell’art. 17, con il dissenso delle Regioni Lazio e Lombardia e ferma restando la posizione di assoluta contrarietà alla norma, la Conferenza a maggioranza propone una riformulazione del suddetto comma 1 che chiarisce in modo esplicito come i nuovi criteri possano applicarsi esclusivamente sulla quota incrementale del fondo (allegato B). Le Regioni Marche e Puglia richiedono l’abrogazione integrale del comma 1 dell’art. 17. Si ribadisce la necessità di procedere ad una revisione complessiva e condivisa dei criteri di riparto.

ALLEGATO A

1. Art. 3 (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

All’articolo 3, comma 9, lettera b) la parola “mensile” viene sostituita dalla parola “semestrale”

Relazione illustrativa

L’emendamento prevede una diversa frequenza di convocazione della commissione regionale di cui all’art. 6 comma 3 della L. 21/1992. Occorre precisare che la L. 21/1992 non stabiliva, antecedentemente al D.L. 104/2023 una espressa periodicità di convocazione della Commissione, nel rispetto peraltro dei principi di autonoma regolazione dell’attività amministrativa in capo alle Ente regionale. L’introduzione della cadenza “almeno mensile” stabilita dall’art 3 comma 9 lettera b) appare in tal senso un appesantimento dell’attività amministrativa svolta dalla commissione in parola, se applicata indistintamente in tutto il territorio nazionale. Si propone pertanto una sostituzione della parola “mensile” con “semestrale”.

2. Art. 3 (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

All’articolo 3, il comma 10 è soppresso.

Relazione illustrativa

L'emendamento, che prevede l'abrogazione del comma 10 dell'art. 3, viene proposto in quanto l'abrogazione delle norme da esso disposta determinerebbe rilevanti criticità di tenuta del quadro regolatorio e programmatico di ogni singola regione in quanto le norme e i provvedimenti attuativi ed applicativi posti in essere dalle Amministrazioni locali verrebbero a trovarsi privi del riferimento normativo sulla base del quale sono state predisposti. L'abrogazione di tali norme assume una ancor più rilevante criticità per i servizi di taxi svolti con natanti, in quanto oltre alle considerazioni sopra esposte, si ingenererebbe un vuoto normativo non potendo trovare applicazione lo stesso art. 3 espressamente rivolto ai soli servizi taxi su gomma. Peraltro, non si ravvisano gravi conflitti normativi dal permanere delle norme che si vogliono abrogare con tale comma.

3. Art. 13 (*Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale*)

All'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.».

Relazione illustrativa

Riguardo alla nomina di un commissario straordinario in un ambito di competenza delle Province autonome, quale la localizzazione degli impianti industriali, si veda ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2011, che esclude questa potestà in capo allo Stato.

Le Province devono inoltre essere titolari della decisione su dove allocare gli impianti all'interno del proprio territorio. In proposito si veda l'articolo 01 comma 3, lettera h) del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, che così dispone:

(1) Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

(2) Le funzioni relative alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

(3) Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

x

x h) salvo quanto spettante alle Province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

Ne discende che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la localizzazione delle opere strategiche sia necessario addivenire ad una intesa tra la Provincia autonoma territorialmente competente e lo Stato, titolare della realizzazione dei grandi programmi di investimento.

4. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente art. 14 bis (*Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali*)

“Art. 14-bis Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.”

Relazione illustrativa

La proposta ha l'obiettivo di garantire la migliore applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici attraverso il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “codice dei contratti pubblici” prevede, all'articolo 221, comma 1, una Cabina di regia istituita nella composizione definita dall'Allegato V.3 per la quale c'è un netto predominio delle amministrazioni centrali e la previsione di un solo rappresentante della Conferenza unificata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Conferenza unificata la designazione per l'istituzione della Cabina di regia lo scorso 24 maggio 2023. Per garantire una leale collaborazione tra tutte le istituzioni della Repubblica, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto al Governo di rivedere la composizione della Cabina di regia attraverso una norma che consenta di riequilibrare il rapporto tra lo Stato e le Autonomie territoriali, prevedendo fin da subito la partecipazione di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata.

5. Art. 17 (*Misure urgenti per il trasporto pubblico locale*)

All'art. 17, dopo il comma 3, aggiungere il seguente nuovo comma 3-bis:

“3-bis. Alla fine del comma 6, dell'art. 51, del Decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte le parole: “e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 del 30 dicembre 2020”.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che le risorse non utilizzate dello stanziamento complessivo destinate ai servizi aggiuntivi esercitati nel 2021 possano essere destinate non solo, come previsto dall'attuale comma 6 dell'art. 51, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per la compensazione dei minori introiti tariffari 2021 e 2022, ma possano essere destinate anche ai costi sostenuti per i servizi aggiuntivi 2022 previsti dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 30 dicembre 2020, che non hanno avuto l'integrale copertura in ragione delle istanze presentate dalle Regioni nonché per eventuali rettifiche a seguito dei dati comunicati dalle aziende.

6. Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

All'art. 17, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente nuovo comma 3-ter:

“3-ter. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 200, comma 7, primo periodo, dopo le parole " ... non si applicano le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi," inserire le seguenti “e conseguentemente quelle che prevedono la suddivisione della tipologia d'investimento in piani regionali, fatti salvi gli eventuali vincoli posti dalla singola misura di finanziamento al tipo di alimentazioni e alla tipologia di rotabili”

Relazione illustrativa

L'emendamento risulta necessario al fine di agevolare gli investimenti, in particolare per quelli posti in essere dal Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e dai successivi Decreti attuativi. La semplificazione introdotta volta a non rendere vincolanti le programmazioni proposte dalle Regioni, anche alcuni anni addietro, circa l'ammontare di risorse per ogni tipo di alimentazione, è motivata dall'accelerazione delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore nonché alle mutate condizioni finanziarie degli ultimi anni ed è anche diretta conseguenza della già intervenuta eliminazione dell'obbligo di cofinanziamento e dei relativi livelli d'intensità, che alcune misure prevedevano in funzione del tipo di alimentazione o tecnologia acquistata. Restano fatti salvi gli eventuali vincoli posti al tipo di alimentazioni o alla tipologia di rotabile, dalla singola misura di finanziamento, in coerenza con gli obiettivi che la caratterizzano.

7. Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

All'art. 17, dopo il (nuovo) comma 3-ter, aggiungere il seguente nuovo comma 3-quater:

“3-quater. Al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1, le parole “sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021”, sono sostituite dalle parole “sostenuto nel 2022 rispetto al 2021”;

Al decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 6, comma 1, le parole “terzo quadrimestre”, sono eliminate;

Al decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 6, commi 3 e 4, le parole “secondo quadrimestre”, sono eliminate.

Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3-bis, comma 2, le parole "secondo quadrimestre", sono eliminate."

Relazione illustrativa

I Decreti-legge del 2022 n. 115, n. 144 e n. 176 avevano previsto fondi per ristorare il settore del TPL in conseguenza al fenomeno del forte aumento del costo dei carburanti. Gli stessi avevano allocato risorse per ristorare specifici periodi del 2022, in particolare il secondo e terzo quadrimestre con una sovrapposizione sul secondo. Considerato che il fenomeno inflattivo che si contrasta con le misure in oggetto è caratterizzante l'intera annualità e che per esigenze di semplificazione di rendicontazione e confronto con gli esercizi precedenti anche al fine di limitare la possibilità di errori o sovrapposizione di periodo, nonché per uniformità si rende necessario l'emendamento teso ad eliminare la distinzione in quadrimestri ed ammettere ai ristori l'intero esercizio.

8. Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

All'art. 17, dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente nuovo comma 3-*quinquies*:

"3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è fissato al 31 dicembre 2024".

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto risulta necessario al fine di differire il termine previsto per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al DM n. 30/2018 e ss.mm., attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dal DM n. 531 del 23 dicembre 2021. Le difficoltà e i ritardi per la realizzazione delle opere finanziate sono dovuti alle recenti circostanze esterne sfavorevoli, se non drammatiche, come l'emergenza sanitaria ex-Covid, il rincaro dei prezzi, che ha costretto a rimodulare i progetti e i relativi quadri economici, e la necessità di far fronte agli impegni assunti nell'ambito del PNRR-PNC, con tempistiche assai ristrette. In particolare, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, dovuto ai ridetti e ben noti problemi legati alla crisi internazionale e sanitaria, hanno comportato un disequilibrio fra il finanziamento concesso e gli attuali costi di realizzazione dell'intervento di realizzazione di sistemi di sicurezza secondo progetti conformi alle disposizioni di ANSFISA, che ha condizionato gli esiti delle gare regolarmente bandite dai soggetti titolari del finanziamento.

9. Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente art.17-bis (Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi)

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente art. 17-bis (*Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi*), proposto in una doppia formulazione:

"17-bis. All'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il secondo e terzo periodo sono soppressi".

Ovvero, in subordine

“17-bis. All’articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Qualora l’azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede, nei successivi dieci giorni, a informare l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). L’ANSFISA, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’ente concedente ovvero affidante, verificati e valutati: i criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, l’entità degli interventi manutentivi non eseguiti, le conseguenze che l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché le attività poste in essere da parte dell’azienda al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, adotta le proprie determinazioni nei confronti dell’azienda, applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e comunica all’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico le predette determinazioni.”

Relazione illustrativa

Si ripropone l’emendamento già presentato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 dicembre 2022 (Punto 05) O.d.g. Conferenza Regioni) e del 7 giugno 2023 (Punto 4) o.d.g. Conferenza delle Regioni).

L’articolo 8, comma 9, secondo e terzo periodo del decreto-legge n. 68/2022, nella versione risultante dalla conversione in legge, pone in capo agli enti concedenti ovvero affidanti il servizio di trasporto pubblico l’obbligo di assegnare all’azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l’esecuzione degli interventi manutentivi ritardati o non effettuati e di sostituirsi all’azienda affidataria, che non esegue o ritarda l’effettuazione delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto dalle stesse utilizzati, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa. La norma presenta molte criticità, in particolare: da un lato, pone in capo agli enti concedenti o affidanti un potere sostitutivo che non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate, né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi (es. difficoltà nel trasferimento in tempi rapidi delle specifiche tecniche e gestionali dei sottosistemi oggetto di interventi di manutenzione) e a contenziosi (es. accesso al sito nel caso di infrastrutture concesse e/o di proprietà privata), che certo non garantirebbero il raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, cioè garantire la continuità e regolarità del servizio in caso di omessa manutenzione.

Dall’altro, la norma si pone in contrasto con l’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, in base al quale è l’ANSFISA che dispone del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, nonché delle competenze ispettive e sanzionatorie.

Pertanto, si ritiene opportuno eliminare il secondo e il terzo periodo, peraltro aggiunti in sede di conversione del decreto-legge in oggetto, ovvero, in subordine, sostituire il terzo con quello proposto che riduce le criticità in capo agli enti affidanti o concedenti, evita la duplicazione del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende e preserva le competenze ispettive e sanzionatorie in capo ad un unico soggetto, ovvero all’ANSFISA.

10. Art.18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Dopo il comma 3 dell'art. 18, aggiungere il seguente nuovo comma 3-bis:

“3-bis. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 7, comma 1, dopo le parole "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo," inserire le seguenti "i termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono sospesi, inoltre".”.

Relazione illustrativa

L'emendamento risulta necessario per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento e la sottoscrizione dei contratti dei progetti cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC PNRR), per i quali i termini di conseguimento degli obiettivi sono scaduti, considerato che il decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, di cui all'art 7, comma 1, del D.L. n. 13/2023, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non risulta essere stato ancora emanato.

L'esigenza di differimento dei termini si riferisce in particolare al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" del PNC PNRR. I processi decisionali e le procedure di affidamento hanno infatti registrato tempi lunghi a causa della contingente situazione economica e di mercato, con particolare riferimento alla scarsità di materie prime e all'incremento dei costi delle fonti di alimentazione, che hanno determinato difficoltà, per le stazioni appaltanti, nell'assumere decisioni sul tipo di investimenti da realizzare, anche nell'ottica di sostenibilità futura della spesa.

Inoltre, è emersa la problematica della risoluzione di alcune OGV perfezionate nei tempi; l'eventuale perfezionamento di un nuovo contratto sarebbe successivo al termine vigente del 31 dicembre 2022, risultando quindi irrealizzabile in assenza di un differimento del termine per la sottoscrizione dei contratti.

11. Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente art. 18-bis (Codice Unico di Progetto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 come convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 51, commi 6 e 7, non si applicano:

- a) agli interventi finanziati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);*
- b) agli interventi finanziati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo*

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- c) agli strumenti finanziari essendo il CUP assegnato al relativo Fondo;*
- d) agli interventi finanziati con risorse regionali ovvero con risorse del sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;*
- e) in tutti i casi in cui la disciplina sugli aiuti di stato consente il riconoscimento delle spese precedenti alla presentazione della domanda di agevolazione o successive alla presentazione della domanda di agevolazione ma precedenti alla concessione.*

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del DL 13/2023 come convertito con modificazioni dalla L. 51/2023; la rubrica del DL 13/2023 fa riferimento agli incentivi con risorse nazionali ed europee escludendo, pertanto, risorse di natura differente come quelle regionali o del sistema camerale, mentre, l'art. 5 del DL medesimo è rubricato "Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee" ingenerando dubbi e problematiche applicative in particolare sui fondi strutturali gestiti dalle Regioni e, comunque, anche sulle risorse autonome regionali.

Gli incentivi a favore della attività produttive concessi a valere su risorse comunitarie (FESR e FSE) possono riconoscere la retroattività delle spese ammissibili. In particolare, l'art. 63 c. 2 del Reg. (UE) 1060/2021 del 30 giugno 2021 recita: "Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029". I programmi regionali sono stati approvati con decisioni della Commissione Europea a decorrere da luglio 2022 e sono, conseguentemente, state attivate molte misure da parte delle Regioni disciplinando i CUP e l'ammissibilità delle spese in relazione alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e conformemente al Reg. 1060/2021. Risulta, pertanto, inapplicabile la disposizione dell'art. 5 del DL 13/2023 agli interventi attivati con i fondi strutturali.

Identiche considerazioni si possono fare a riguardo dei fondi FEASR e FEAGA, ai sensi del regolamento UE n. 2021/2115 ed in particolare ai sensi di quanto disposto all'articolo 86.

A ciò si aggiunge che, in linea generale, a prescindere dalla natura dei fondi, la normativa europea sugli aiuti di stato consente, nel marco del Regime de minimis, la retroattività della spesa rispetto alla data della domanda di agevolazione e nell'ambito del Regolamento di esenzione GBER, sulla base del cd. "principio della domanda" relativo all'effetto di incentivazione, il riconoscimento delle spese dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e prima della concessione che il momento in cui, per incentivi diversi dagli strumenti finanziari, è assegnato il CUP.

Per gli strumenti finanziari, come da indicazioni IGRUE, il CUP è unico per il fondo e tutte le operazioni che riguardano i beneficiari (imprese) del Fondo hanno il medesimo CUP al fine poter certificare l'avanzamento del fondo medesimo.

La modifica proposta, quindi, esclude anche gli strumenti finanziari e le risorse regionali e del sistema camerale che applicano le regole comunitarie sugli aiuti di stato ai fini del riconoscimento del periodo di ammissibilità della spesa.

12. Art. 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

Proposta additiva

Nel comma 1, dopo le parole “*Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” sono inserite le seguenti: “*e all’articolo 6 comma 1 punto 1) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99*” (...).

Relazione illustrativa

L'emendamento, riguardante la disciplina sulla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/92, è finalizzato ad estendere anche a tale fattispecie la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di conferire le relative funzioni amministrative ed è pertanto funzionale a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Art. 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023)

All'articolo 23, comma 1, al termine della lettera b), dopo le parole “dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.”, aggiungere il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di integrare l'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 (*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*) come convertito dalla l. n. 100/2023.

L'art. 20-sexies riguarda i contributi alla ricostruzione dei beni privati danneggiati dagli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il comma 6 dell'art. 20-sexies autorizza per questi interventi (parte corrente) una spesa di 120 milioni di euro per il 2023.

Dopo il comma 6 è stato inserito il comma 6-bis dall'art. 23, comma 1, lettera b), del più recente d.l. n. 104/2023, ora in fase di conversione in legge. Il nuovo comma 6-bis dispone che l'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 sia incrementata di 149,65 milioni di euro.

L'emendamento qui proposto interviene appunto sull'art. 23, comma 1, lettera b), d.l. n. 104/2023, al fine d'inserire nel comma 6-bis dell'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 un'ulteriore autorizzazione di

spesa, per una somma equivalente alle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi stanziati dagli articoli 7, 8 e 10 dello stesso d.l. n. 61/2023 per erogare ammortizzatori sociali ai soggetti danneggiati dalle alluvioni del maggio scorso.

14. Art. 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023)

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):

«b-bis) è abrogato il comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto è collegato e complementare a quello che – intervenendo sull'art. 23, comma 1, lettera b), del d.l. n. 104/2023 ora in fase di conversione – inserisce nel comma 6-bis dell'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 un'ulteriore autorizzazione di spesa, per una somma equivalente alle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi stanziati, tra l'altro, dall'art. 7, comma 9, dello stesso d.l. n. 61/2023 per erogare ammortizzatori sociali ai soggetti danneggiati dalle alluvioni del maggio scorso. Di conseguenza il presente emendamento abroga il comma 12 del citato art. 7 del decreto 61, in base al quale, se in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dello stesso art. 7 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate andrebbero ridestinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 11. L'abrogazione, dunque, ha l'effetto di svincolare le somme di cui all'art. 7, co. 9, dalla ridestinazione prevista dal successivo co. 12 e renderle disponibili per essere ricanalizzate verso la ricostruzione dei beni privati danneggiati dall'alluvionali del maggio 2023.

15. Art. 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023)

All'articolo 23, comma 1, aggiungere la seguente lettera b-ter):

«b-ter) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

“Articolo 21-bis

Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatesi a decorrere dal 1° maggio

2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto – aggiungendo la lettera b-ter) all'art. 23, comma 1, del d.l. n. 104/2023 ora in fase di conversione – mira a introdurre l'art. 21-bis nel d.l. n. 61/2023, con l'obiettivo di garantire la finanziabilità, attraverso il meccanismo del cd. credito d'imposta, degli interventi privati volti alla riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

La norma proposta prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati possano concedere, secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti.

16. Art. 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine di interesse)

All'articolo 26, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.».

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad introdurre la salvaguardia delle entrate delle province autonome, assicurando il rispetto dell'articolo 75-bis, comma 3-bis, dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Si fa presente che la formulazione proposta ricalca quella già utilizzata all'art. 37 del D.L. 21/03/2022, n. 21, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che prevede:

Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette

..... omissis...

5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

In particolare, nel caso in esame difetta il requisito del “finanziamento di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Provincia”, richiesto dal citato comma 3-bis al fine di legittimare la riserva all'erario (congiuntamente ai presupposti relativi al limite temporale nonché alla contabilizzazione distinta). La riserva, infatti, viene riassegnata ad un fondo (ancora da istituire) per il finanziamento delle misure di cui alla legge n. 147/2013 (Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari) e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Quindi, non trattandosi di nuove specifiche spese” che non hanno “carattere non continuativo”, i presupposti per una riserva legittima non vengono rispettati dalla norma.

ALLEGATO B

POSIZIONE SU ART. 17 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 104/2023, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI”

All'art. 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

- a) per una quota pari a euro 4.879.079.381 e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 96 del 2017](#), secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013;*
- b) per una quota pari al 50 per cento delle restanti risorse, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerato – **limitatamente al 2023 e 2024** - il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244;*
- c) per una quota pari al 50 per cento delle restanti risorse, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.”*

All'art.17 comma 1, la lett.b) è sostituita dalla seguente:

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo [articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012](#), la quota incrementale del Fondo nazionale trasporti è integralmente ripartita secondo le modalità di cui al comma 2 lett.b).

Art. 17, introdurre il comma “1-bis

All'art. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il comma 2-ter è soppresso.”.

Relazione

Il primo emendamento riguarda i nuovi criteri di riparto da applicare non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale. Quindi, ricalcando la formulazione dell'art. 8 DL 68 (che aveva stabilito i criteri per il 2022), si introduce una lettera *ad hoc* per il riparto della dotazione storica.

Le altre due lettere sono modificate per specificare che i costi standard e i LAS sono applicate alle risorse aggiuntive ('*restanti risorse*', in quanto variabili di anno in anno) al netto delle assegnazioni di legge (quota per Osservatorio, TPL Venezia, *sharing mobility*).

La previsione introdotta dall'art. 17, comma 12, lett. a del presente decreto si applica solo agli anni 2023-2024.

Il secondo emendamento adegua la lettera b) alla modifica di cui al primo emendamento.

Il terzo riguarda la soppressione della cd. clausola di salvaguardia, che non è più necessaria se i nuovi criteri si applicano solo sulla quota incrementale e la dotazione storica è ripartita con i criteri del DPCM del 2013.

Roma 12 settembre 2023